

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) Il sig. Marcuccio è condannato alle spese.

(¹) GU C 247 del 20.10.2007, pag. 45.

Ricorso proposto il 6 novembre 2008 — Pleijte/Commissione

(Causa F-91/08)

(2009/C 6/93)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Johanna Gerdina Pleijte (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: avv. P. Nelissen Grade)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Annulamento della decisione dell'APN di cancellare il nome della ricorrente dalla lista provvisoria dei funzionari preselezionati nell'ambito dell'esercizio di certificazione 2007 e di sottrarre un periodo di aspettativa per motivi personali pari a 10 anni di cui si è tenuto conto nel valutare la sua anzianità ai fini della detta procedura di certificazione.

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 7 agosto 2008 che respinge il reclamo della ricorrente;
- annullare la decisione dell'APN di cancellare il nome della ricorrente dalla lista provvisoria dei funzionari preselezionati nell'ambito dell'esercizio di certificazione 2007;
- inserire il nome della ricorrente nella lista dei funzionari preselezionati in tempo utile al fine di consentirle di prendere parte al programma di formazione di cui all'art. 6 delle DGE (disposizioni generali di esecuzione);
- modificare il metodo indicato nell'informazione amministrativa 8 gennaio 2008, adottata sulla base della decisione della

Commissione 20 novembre 2007, C(2007) 5694, relativa alle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 bis per quanto concerne la parte relativa alla valutazione dell'esperienza in seno alle istituzioni;

- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Ricorso presentato il 19 novembre 2008 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-94/08)

(2009/C 6/94)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento di una nota con la quale la Commissione annuncia la sua intenzione di recuperare un credito relativo a spese processuali tramite una trattenuta sulla pensione di invalidità versata al ricorrente, ed una domanda di risarcimento del danno morale ed esistenziale causato da tale atto.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la nota datata 28 marzo 2008, nonché la decisione controversa;
- annullare nella misura del necessario la decisione di rigetto del reclamo datato 19 aprile 2008;
- annullare, nella misura del necessario, la nota datata 11 agosto 2008;
- condannare la Commissione europea a risarcire il ricorrente del danno morale ed esistenziale cagionatogli dagli atti di cui è chiesto l'annullamento con questo ricorso, nella misura di 10 000 euro ovvero di quella somma superiore ovvero inferiore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa;
- condannare la convenuta alle spese.